

COMUNE DI VERZUOLO
AREA DI VIGILANZA
Comando Polizia Municipale

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE

(Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003)

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1 - FINALITA'

Il Comune di Verzuolo ha realizzato un sistema di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana.

Le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Verzuolo dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti.

In particolare devono :

1. Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini ;
2. Tutelare il patrimonio pubblico ;
3. Controllare aree di particolare interesse ;
4. Monitorare la viabilità ;

ART. 2 – CRITERI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il sistema è composto da una centrale operativa per la visualizzazione e il controllo delle immagini, collocata presso il Comando della Polizia Municipale sito in Piazza Martiri della Libertà n.1 e un insieme di telecamere digitali controllate a distanza e connesse esclusivamente alla rete telematica comunale .

Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) le telecamere mobili, analizzare le registrazioni.

L'accesso alla centrale operativa è consentito esclusivamente al Sindaco o a suo Assessore delegato ed al personale della Polizia Municipale incaricato del trattamento delle immagini.

L'impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su disco per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da tutte le telecamere.

A tutela della privacy e per una maggiore affidabilità, il sistema di registrazione delle immagini è posizionato presso un locale protetto dalle intrusioni, dotato di sistema antifurto .

L'accesso al server di registrazione delle immagini è consentito esclusivamente al Responsabile delle gestione e trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 individuato nella persona del Comandante della Polizia Municipale.

Il presente regolamento disciplina la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali, realizzato mediante impianti per la videosorveglianza collegati alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, attivati nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Verzuolo, in stabili

comunali e pubblici uffici.

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico.

Saranno evitati, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

I sistemi di visualizzazione risultano collocati nella centrale operativa in modo tale che nessuna persona non autorizzata possa prenderne visione.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza del territorio comunale di Verzuolo sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, aggiornato ed integrato dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.

ART. 3 -DEFINIZIONI

a) BANCA DATI: complesso di dati personali, formatosi presso la Centrale Operativa del Servizio di Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e/o i mezzi di trasporto;

b) TRATTAMENTO: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) DATO PERSONALE: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) TITOLARE: l'Ente Comune di Verzuolo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) RESPONSABILE: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto del medesimo al trattamento di dati personali;

- f) **INTERESSATO**: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **COMUNICAZIONE**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **DIFFUSIONE**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **DATO ANONIMO**: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **BLOCCO**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) **CODICE**: il D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- l) **GARANTE**: il garante per la protezione dei dati personali.

ART.4 -CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

1. In generale i sistemi di telecamere installate, non consentono la videosorveglianza dinamica-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

2. Il Comune di Verzuolo, adotta sistemi di videosorveglianza basati su tecnologie miste; in particolare i sistemi utilizzano telecamere per riprese in bianco/nero o a colori, eventualmente dotate di brandeggio e di zoom ottico programmabili, collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini. Nel dettaglio gli impianti prevedono: – Telecamere per riprese a circuito chiuso con registrazione in locale su supporto informatico;

- Telecamere collegate Via etere o via cavo alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, attivate da sensori volumetrici posti a protezione di stabili comunali, ad integrazione dei sistemi anti intrusione. Nel caso di attivazione a seguito di fatto illecito, le immagini riprese dalle telecamere, sono registrate su supporto informatico; il sistema è a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.
- Telecamere collegate via cavo ad una unità di controllo, a sua volta collegata alla LAN comunale, attraverso la quale le immagini riprese dalle telecamere giungono alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale. L'elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati.
- Telecamere collegate via cavo ad una unità di controllo a sua volta collegata alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale attraverso un sistema wireless. L'elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati.

3. I segnali video di cui ai punti precedenti, saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Sala di controllo del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in digitale su hard disk.

ART. 5 - SALA DI CONTROLLO

La sala di controllo è ubicata presso apposito locale adibito a Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. Tutti gli ambienti sono protetti da un sistema di allarme.

ART. 6 - RESPONSABILE GESTIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Comando di Polizia Municipale, ai sensi del D.lg. 30 giugno 2003 n. 196 è individuato nella persona del Comandante. Lo stesso è

designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi.

4. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell'Ente può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal responsabile, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso.

ART. 7 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI.

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale. Il responsabile, designa e nomina per iscritto gli incaricati ed i preposti, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito degli operatori di polizia municipale. Gli incaricati andranno nominati tra gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Ogni accesso dovrà essere segnato su apposito registro specificandone i motivi.

ART. 8 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati. Ciascuno di essi è dotato di identificativo e password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password, con le procedure previste.

2. Il brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di ripresa e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è consentito solamente al responsabile, il quale provvederà a darne comunicazione agli altri operatori addetti al servizio.

3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

4. Qualora il sistema di controllo degli impianti sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso ai sistemi, sarà adottato un "registro degli accessi". Sul registro composto da pagine numerate e firmate dal responsabile, saranno annotate, a cura degli incaricati e preposti, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto altro sia ritenuto opportuno annotare.

ART. 9 - MISURE DI SICUREZZA

Il titolare del trattamento adotta le misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali indicate dall'allegato B del D.LG 30 giugno 2003, n. 196, "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza". La sicurezza per l'accesso ai dati personali è garantita attraverso:

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti a determinati programmi informatici;
- tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

ART. 10 - PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 a tutela della riservatezza delle persone, rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione,

2. E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

3. E' altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

4. E' necessario limitare l'angolo visuale della ripresa sulle proprietà private e/o abitazioni.

ART. 11 - FATTI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Qualora fossero rilevate immagini di fatti connessi ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su appositi supporti informatici

2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di altri organi di Polizia previa autorizzazione del responsabile.

ART. 12 - CONSERVAZIONE E CUSTODIA DELLE IMMAGINI

Il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti per la videosorveglianza, è soggetto alle seguenti cautele:

1. Il trattamento dei dati deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità indicate e

l'utilizzazione avverrà esclusivamente per operazioni non incompatibili con tali scopi;

2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

3. Le immagini saranno conservate per un periodo non superiore alle 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati. Tutte le richieste di conservazione delle immagini e/o di registrazione su supporti magnetici e/o digitali, per gli usi consentiti dalla Legge, devono essere autorizzate preventivamente dal responsabile.

4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

5. La cancellazione delle immagini registrate, ad esclusione di quelle di cui ai punti precedenti, dovrà avvenire automaticamente ed in modo definitivo. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. Qualora ciò non sia possibile, la cancellazione sarà attuata dagli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, con annotazione nel registro a firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

ART. 13 - INFORMATIVA AI CITTADINI

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D.LG 30 giugno 2003, n. 196 il Comune procederà all'installazione di appositi avvisi, in tutti i luoghi nei quali saranno installate le telecamere, tenuto conto del loro numero, delle modalità di ripresa e della vastità dell'area sorvegliata. Il responsabile provvederà all'individuazione del numero e della collocazione di detti avvisi.

2. Detti avvisi, le cui caratteristiche saranno in linea con il modello semplificato di informativa "minima" indicato dal Garante, segnaleranno all'utenza mediante formule sintetiche, chiare e senza ambiguità, l'accesso ad una zona videosorvegliata.

3. Analogamente l'utenza sarà informata, a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso alla città, dell'eventuale messa in funzione del servizio di videosorveglianza finalizzata al controllo della circolazione stradale di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

ART. 14 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto di:

- conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati (art. 7, comma 4 della legge);
- ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il

trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 15 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - NOTIFICAZIONE

1. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi del Capo II del D.LG 30 giugno 2003, n. 196 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.

2. Il Comune di Verzuolo, titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, qualora necessario, provvederà all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 37 e 38 del D.LG 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i 15 giorni previsti per la seconda pubblicazione.

2. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite.

3. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore alla scadenza dei suddetti 15 giorni salvo che non siano dichiarate urgenti.

ART – 18 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet comunale e trasmessa ai Responsabili

d'Area dell'Ente e al Comando di Polizia Municipale.

3. Il presente regolamento in formato integrale viene pubblicato all'Albo pretorio e nel sito Internet del Comune <http://www.comune.verzuolo.it>; copia dello stesso può essere richiesta presso il titolare o ai responsabili del trattamento dei dati, nonché presso l'ufficio relazioni con il pubblico.

4. Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

IL SINDACO
Prof. Gianfranco MARENGO